



Unione europea



FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022

MISURA 22

Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI operanti nel settore della manipolazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, particolarmente colpiti dalle conseguenze dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Indice

1. Finalità	4
2. Riferimenti normativi e altra documentazione	4
3. Territorio di applicazione	5
4. Beneficiari	5
5. Condizioni di ammissibilità	6
6. Disponibilità finanziaria	6
7. Tipologia e intensità dell'aiuto	7
8. Cumulo degli aiuti	7
9. Criteri di selezione	7
10. Domanda di aiuto	8
10.1. Quando presentare la domanda di aiuto	8
10.2. Come presentare la domanda di aiuto	8
11. Istruttoria della domanda di aiuto	Errore. Il segnalibro non è definito.
11.1. Soggetti coinvolti	Errore. Il segnalibro non è definito.
11.1.1. Responsabile del procedimento	Errore. Il segnalibro non è definito.
11.1.2. Supervisore dell'istruttoria	Errore. Il segnalibro non è definito.
11.1.3. Responsabile dell'istruttoria	Errore. Il segnalibro non è definito.
12. Fasi procedurali della domanda di aiuto	10
13. Domanda di pagamento ed erogazione dell'aiuto	11
14. Istruttoria della domanda di pagamento	Errore. Il segnalibro non è definito.
14.1. Soggetti coinvolti	Errore. Il segnalibro non è definito.
14.1.1. Responsabile del procedimento	Errore. Il segnalibro non è definito.
14.1.2. Supervisore dell'istruttoria	Errore. Il segnalibro non è definito.
14.1.3. Responsabile dell'istruttoria	Errore. Il segnalibro non è definito.
15. Condizioni di ammissibilità della domanda di pagamento	11
16. Fasi procedurali	11
17. Disposizioni generali in materia di controlli	12
17.1. Controlli amministrativi	12
17.2. Visita in situ	12
17.3. Controlli in loco	12
18. Decadenza ed esclusione dal contributo	12
18.1. Casi di esclusione	12
18.2. Casi di decadenza	13
19. Rinuncia ed errori palesi	13
20. Clausola compromissoria	13
21. Informativa sul trattamento dati personali	13
22. Disposizioni finali	13
Allegato I – Soggetti di cui all'articolo 85 del D. Lgs. 159/2011	14
Allegato II - Modello di dichiarazione sostitutiva	Errore. Il segnalibro non è definito.

1. Definizioni.

Ai fini del presente bando, oltre alle definizioni previste dalla vigente normativa comunitaria in materia di Sviluppo Rurale e dalle disposizioni comuni per i fondi strutturali, valgono le definizioni puntuali di seguito riportate.

- A. AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Autonoma Valle d'Aosta.
- B. AUTORITA' DI GESTIONE (AdG): l'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è individuata nel Dirigente della Struttura politiche regionali di sviluppo rurale.
- C. BENEFICIARIO: soggetto la cui domanda di aiuto risulta accolta.
- D. CONTO CORRENTE DEDICATO: conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario, sul quale sarà accreditato l'aiuto.
- E. DOMANDA DI AIUTO: domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di aiuto in materia di Sviluppo rurale.
- F. DOMANDA DI PAGAMENTO: domanda presentata dal beneficiario per ottenere il pagamento.
- G. FASCICOLO AZIENDALE: contenitore cartaceo ed elettronico contenente tutte le informazioni dichiarate, controllate e verificate di ciascun soggetto esercente una delle attività necessarie per accedere al sostegno previsto dalle singole schede di misura del P.S.R.
- H. FASCICOLO DI DOMANDA: contenitore cartaceo ed elettronico della documentazione amministrativa necessaria alla effettuazione dei controlli amministrativi circa la congruità degli elementi dichiarati in domanda dal richiedente. La responsabilità in ordine alla corretta tenuta e integrazione del fascicolo di domanda rimane in capo al richiedente che sottoscrive la domanda.
- I. FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
- J. (M)PMI: micro, piccole, medie imprese, così come definite nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014:
 - MICRO IMPRESA: quando l'organico è inferiore a 10 persone e il fatturato o il totale di bilancio annuale non supera i 2 milioni di euro
 - PICCOLA IMPRESA: in presenza di un organico compreso tra le 10 e le 50 persone e con un fatturato o il totale del bilancio annuale non superiore a 10 milioni di euro
 - MEDIA IMPRESA: se l'organico è tra le 50 e le 250 persone e il fatturato non supera i 50 milioni di euro o il totale di bilancio annuale non sia superiore a 43 milioni di euro.

Ai fini del presente bando rientrano nella definizione di (M)PMI anche le cooperative agricole che trasformano materia prima proveniente in prevalenza da soci conferitori.

- K. POD: (Point Of Delivery) codice alfanumerico composto da 14 o 15 cifre che identifica contatore e fornitura della luce. Il codice viene assegnato al momento dell'allacciamento alla rete elettrica, con l'installazione del contatore e serve ad individuare con precisione l'utenza, ossia il punto geografico sul territorio in cui l'energia elettrica viene prelevata dall'utente;
- L. RICHIEDENTE: soggetto che presenta domanda di aiuto.
- M. SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

2. Finalità

Il presente atto disciplina, nelle more dell'approvazione definitiva della misura da parte della Commissione europea, le procedure e le modalità per la presentazione delle domande di aiuto e delle relative domande di pagamento della misura 22 "Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI operanti nel settore della manipolazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, particolarmente colpiti dalle conseguenze dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.", a valere sul P.S.R. 2014-2022, in attuazione del Regolamento (UE) n. 2022/1033 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1227 della Commissione del 15 luglio 2022.

L'intervento risponde agli squilibri del mercato dovuto ai maggiori costi energetici ed è, quindi, finalizzato a fornire un sostegno forfettario a favore delle imprese agricole e delle piccole-medie imprese operanti nella manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Il sostegno contribuisce alla sicurezza alimentare o aiuta gli agricoltori o le PMI dediti a una o più delle seguenti attività che perseguono tali obiettivi:

- a) economia circolare;
- b) gestione dei nutrienti;
- c) uso efficiente delle risorse;
- d) metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e del clima.

La tipologia di intervento si inserisce nell'ambito della focus area 6A.

3. Riferimenti normativi e altra documentazione

I principali riferimenti sono:

a livello europeo:

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i.;
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie e s.m.i.;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e s.m.i.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e s.m.i.
- Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo Europeo di Garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022
- Regolamento (UE) n. 2022/1033 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1227 della Commissione del 15 luglio 2022 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo

europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina;

a livello nazionale:

- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2006);
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”;
- D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”;
- D.M. 497 del 17/01/2019, pubblicato in G.U. n. 72 del 26/03/2019, riguardante la “Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
- Accordo di partenariato 2014-2020, approvato con Decisione della Commissione C(2014) 8021 del 29/10/2014;
- Le linee guida ministeriali sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 approvate in Conferenza Stato Regioni l'11/02/2016 e successive modifiche.

a livello regionale:

- Legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 “Nuova disciplina dell'agriturismo”;
- Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Programma di Sviluppo Rurale per la Valle d'Aosta 2014-2020 (di seguito P.S.R. 14-20), cofinanziato dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), dal Fondo di rotazione statale e dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, e approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2015) 7885 dell'11/11/2015, C(2017) 1297 del 17/2/2017, C(2017) 5110 del 14/07/2017, C(2017) 7519 del'8/11/2017, C(2018) 2851 del 3/05/2018, C(2018) 5985 dell'11/09/2018, C(2019) 3850 del 17/05/2019, C(2020) 3457 del 20/05/2020, C(2020) 6160 del 02/09/2020, C(2021) 1275 del 19/02/2021, C(2021) 8222 del 10/11/2021, C(2022) 3420 del 18/05/2022 e C(2022) 7188 del 4/10/2022, nonché dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1849/XIV del 25 febbraio 2016 ed esteso al biennio 2021/2022 in applicazione del succitato regolamento (UE) 2020/2220 con deliberazione della Giunta regionale n. 1667 del 13 dicembre 2021;
- Sistema di gestione e controllo del P.S.R. (Si.Ge.Co.) del P.S.R. 14-20, approvato con provvedimento dirigenziale n. 6518 in data 22/11/2018, modificato con PD n. 2799 del 12/06/2020.

4. Territorio di applicazione

Tutto il territorio della Regione Valle d'Aosta.

5. Beneficiari

Il sostegno è concesso agli agricoltori e alle PMI attivi nella manipolazione, trasformazione, commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I TFUE, appartenenti a tutti i comparti produttivi regionali, con l'esclusione dei prodotti della pesca. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato in tale allegato.

6. Condizioni di ammissibilità

Al fine di accedere all'aiuto previsto il richiedente deve possedere i seguenti requisiti soggettivi:

- a) essere un'azienda agricola, o una PMI, con attività di manipolazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'allegato I TFUE, attestato mediante il possesso di **regolare notifica sanitaria di inizio attività** presentata in data **anteriore al novembre 2020**;
- b) essere iscritto, in stato attività, al Registro imprese con ATECO relativo all'attività agricola primaria o di manipolazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- c) essere titolare di un fascicolo aziendale SIAN validato, conformemente alle disposizioni stabilite da AGEA;
- d) aver avuto un consumo energetico in ciascuna delle annualità di riferimento, di cui alla successiva lettera e), non inferiore a 20.000 kwh/annui su un unico POD intestato alla P. IVA dell'impresa e relativo ad unità operativa situata nel territorio regionale, **riferito al periodo dal 1° novembre 2020 al 30 ottobre 2021 e dal 1° novembre 2021 al 30 ottobre 2022**;
- e) rientrare nelle fasce di ammissibilità, di cui al successivo articolo 8, in base all'aumento dei costi sostenuti per l'approvvigionamento energetico, dovuto al rialzo dei prezzi e non all'aumento dei consumi, mediante raffronto del costo complessivo annuale sostenuto tra il 1° novembre 2020 e 31 ottobre 2021 con quello sostenuto tra 1° novembre 2021 e 31 ottobre 2022;
- f) **per le sole imprese agricole**, operanti nel settore della manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, essere:
 - ✓ assoggettati alla condizionalità e alle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (greening) in quanto beneficiari di pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013.oppure
 - ✓ beneficiari di uno o più dei premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), dagli articoli da 28 a 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e pertanto rispettare i relativi obblighi di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013;e non aver avuto sanzioni in relazione alla condizionalità e al greening nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di aiuto né nel medesimo anno;
- g) **per le sole PMI, incluse le cooperative agricole**, operanti nel settore della manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:
 1. economia circolare;
 2. gestione dei nutrienti;
 3. uso efficiente delle risorse;
 4. metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e del clima;
- h) non ricadere nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia), con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.L. 76/2020 "Decreto semplificazioni", l'Amministrazione potrà procedere alla concessione del contributo anche in assenza dell'informazione antimafia. I contributi sono corrisposti sotto condizione risolutiva e in caso di successivo riscontro negativo, sono revocati.

7. Disponibilità finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva del presente bando è di **euro 1.065.000,00**, alla quale contribuiscono l'Unione europea, tramite il FEASR, lo Stato e la Regione Valle d'Aosta. E' fatta salva la possibilità di variare la dotazione finanziaria, in coerenza con la strategia del P.S.R., con eventuali modifiche dello stesso nel corso del periodo di programmazione.

8. Tipologia e intensità dell'aiuto

Il sostegno è concesso in forma di contributo forfettario, una tantum non ripetibile, sulla base dei **maggiori costi annuali sostenuti a parità di consumo, tolleranza compresa, tra 1° novembre 2020 al 31 ottobre 2021 e 1° novembre 2021 al 31 ottobre 2022** per l'approvvigionamento energetico, con le seguenti modalità:

- 1) per le imprese agricole che operano la manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli:

Fascia dei maggiori costi.	da 4.000 euro a 10.000 euro	da 10.001 euro a 20.000 euro	Oltre 20.000 euro
Aiuto forfettario (euro/impresa)	3.500	7.500	15.000

- 2) per le PMI, **incluse le cooperative agricole**, operanti nel settore della manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli:

Fascia dei maggiori costi	da 4.000 euro a 10.000 euro	da 10.001 euro a 20.000 euro	da 20.001 euro a 40.000 euro	oltre 40.000 euro
Aiuto forfettario (euro/impresa)	3.500	7.500	15.000	30.000

Nel caso in cui il numero di domande pervenute comportasse una spesa superiore alla dotazione della misura, comprese eventuali modifiche al programma, il contributo sarà rideterminato in modo proporzionale per tutte le domande ammissibili nell'ambito dello stesso comparto.

9. Cumulo degli aiuti

L'aiuto concesso è cumulabile con altri aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 2022/1033 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 2022, nei limiti dallo stesso definiti.

10. Criteri di selezione

La tipologia di intervento beneficia dell'eccezione di cui all'art. 49, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 1305/2013 così come modificato dal Regolamento (UE) n. 2022/1033, pertanto alla stessa non si applicano i criteri di selezione delle operazioni.

11. Soggetti coinvolti nel procedimento

I soggetti coinvolti nei procedimenti relativi alla concessione dell'aiuto e di pagamento, di seguito individuati, nonché le loro rispettive funzioni, sono determinati in coerenza con il sistema di gestione e controllo del P.S.R. 2014-2022, e sono:

- a) il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 19/2007, è il dirigente della Struttura investimenti aziendali e pianificazione agricolo-territoriale;
- b) il titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell'articolo 5bis della legge regionale 19/2007, è il Coordinatore del Dipartimento agricoltura;

- c) il supervisore dell'istruttoria è il funzionario responsabile dell'ufficio competente che sovrintende all'attività istruttoria;
- d) il responsabile dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 19/2007, è il tecnico istruttore incaricato di predisporre l'istruttoria delle pratiche;
- e) la commissione tecnica, istituita nell'ambito del Dipartimento agricoltura, e composta da:
 - il dirigente della struttura competente, o suo delegato, con funzione di presidente;
 - il supervisore dell'istruttoria;
 - i tecnici istruttori delle istanze;
 - eventuali rappresentanti di altre strutture regionali, per valutazioni in cui risulta necessario acquisire pareri tecnici specifici;
 - il segretario verbalizzante senza diritto di voto.

L'attività della commissione è volta alla prevenzione, all'individuazione e alla correzione di errori nelle procedure di valutazione dell'istruttoria delle domande ed è finalizzata alla uniformità e alla omogeneità di giudizio tra i vari responsabili dell'istruttoria.

La commissione valida l'istruttoria condotta dal tecnico istruttore in merito all'ammissibilità al contributo. Le sedute della commissione sono valide se sono presenti almeno il presidente, il supervisore dell'istruttoria e un tecnico istruttore.

12. Domanda di aiuto

12.1. Quando presentare la domanda di aiuto

I soggetti interessati possono presentare un'unica domanda di aiuto a partire **dal 23 gennaio 2023 e fino al 28 febbraio 2023**. Le domande trasmesse oltre i termini indicati non saranno ammesse alla procedura per il sostegno di cui al presente bando.

In caso di presentazione di più domande di aiuto da parte del medesimo beneficiario sarà presa in considerazione l'ultima domanda temporalmente presentata.

12.2. Come presentare la domanda di aiuto

Le domande sono presentate telematicamente utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), nei limiti temporali previsti al punto 12.1, da parte degli utenti abilitati alla compilazione della domanda delegati dal richiedente:

- i CAA con ruolo di compilazione domande relative a misure non connesse alla superficie agli animali;
- i liberi professionisti, abilitati ed iscritti ad un ordine o collegio professionale, autorizzati dalla Regione.

L'accesso alla piattaforma SIAN avviene mediante SPID del soggetto incaricato del caricamento della domanda di aiuto.

Le richieste di abilitazione dei professionisti devono essere inviate all'indirizzo *assistenza-sian@regione.vda.it*, utilizzando la modulistica pubblicata sulla pagina tematica Agricoltura del sito istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Entro il termine di cui al precedente punto 12.1, per tramite del soggetto autorizzato, il richiedente compila, sottoscrive e rilascia, esclusivamente mediante SIAN, la domanda di aiuto corredata da tutta la documentazione di cui al punto 12.3.

N.B. Al fine della presentazione della domanda è fondamentale che il richiedente verifichi la correttezza del proprio numero di cellulare inserito all'interno dell'anagrafica SIAN, perché su di esso sarà trasmesso il codice ODT per la sottoscrizione digitale della domanda stessa.

Copia della domanda rilasciata su SIAN deve essere sottoscritta dal beneficiario e trasmessa entro 24 ore esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo agricoltura@pec.regione.vda.it.

Per eventuali dubbi sulle modalità di compilazione delle domande, lo sportello unico Agricoltura offre un servizio di supporto telefonico. In caso di problemi informatici legati alla funzionalità di SIAN in fase di presentazione della domanda di aiuto è possibile aprire un ticket inviando una mail all'indirizzo assistenza-sian@regione.vda.it, allegando copia pdf della domanda nello stato in cui si trova e copia delle videate con evidenza degli errori.

I malfunzionamenti degli strumenti utilizzati, l'incompatibilità degli stessi con il SIAN, la difficoltà o la lentezza di connessione, l'assenza di firma OTP, le incompletezze o inesattezze del fascicolo aziendale o di qualsiasi altro motivo diverso dal malfunzionamento del sistema informatico che impedisca il rilascio della domanda è di esclusiva responsabilità del richiedente; pertanto si raccomanda di procedere all'inserimento della domanda su portale SIAN entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione e rilascio della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

Si sottolinea che l'apertura del ticket non equivale alla presentazione della domanda che dovrà comunque essere rilasciata con le modalità e nei termini stabiliti dal presente bando, salvo eccezioni espressamente concesse dall'AdG regionale e in presenza di comprovati e persistenti malfunzionamenti informatici, che saranno verificati direttamente con il gestore della piattaforma SIAN.

In caso di assoluta impossibilità di accesso al sistema SIAN o di completamento del caricamento dell'istanza, accertata dagli uffici, sarà possibile presentare la domanda sul modello cartaceo. In tal caso il beneficiario deve convalidare l'istanza in via informatica entro i termini stabiliti dal responsabile del procedimento, utilizzando esclusivamente i modelli reperibili sul sito istituzionale della Regione (<http://www.regione.vda.it/agricoltura>).

Nel caso in cui la documentazione allegata non sia esaustiva, il responsabile del procedimento ne può chiedere il completamento che deve avvenire entro i termini da lui stabiliti pena l'esclusione parziale o totale della domanda.

Nel caso in cui la documentazione allegata non sia completa di quanto previsto al punto 12.3 all'allegato II, sarà valutata l'ammissibilità totale o parziale della domanda all'aiuto.

La sottoscrizione della domanda di aiuto equivale alla dichiarazione di conoscenza e accettazione delle clausole individuate nel presente bando.

12.3. Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

La domanda di aiuto caricata sulla piattaforma SIAN deve contenere mediante specifico inserimento informatico quanto segue:

- a) dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità;
- b) dichiarazione, su modello predisposto, del consumo energetico sostenuto in ciascuna delle annualità di riferimento ed indicazione della fascia dei maggiori costi sostenuti;
- c) copia delle bollette riferite alle due annualità di riferimento;
- d) per le PMI dichiarazione dimostrante il perseguimento nell'attività svolta nell'anno di riferimento 2022 di almeno uno dei seguenti obiettivi: a) economia circolare; b) gestione dei nutrienti; c) uso efficiente delle risorse; d) metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e del clima;
- e) modello relativo alla normativa antimafia, per le PMI che hanno diritto a un contributo di euro 30.000.

13. Fasi procedurali della domanda di aiuto

L'istruttoria delle domande di aiuto è composta dalle seguenti fasi:

- a) ricevibilità della domanda;
- b) valutazione dell'ammissibilità della domanda;
- c) eventuale rideterminazione dell'importo del contributo concesso, in caso di richieste di entità superiore alla dotazione finanziaria del bando;
- d) atto di concessione degli aiuti.

13.1. Ricevibilità della domanda

Il controllo di ricevibilità delle domande è effettuato in ordine alla verifica della sottoscrizione della domanda da parte del richiedente e della sua corretta compilazione, dell'esistenza del fascicolo aziendale, del rispetto del termine temporale di presentazione, della presenza di tutta la documentazione prevista al precedente punto 12.3.

Dell'eventuale esclusione dal procedimento delle domande non ricevibili viene dato atto mediante provvedimento dirigenziale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 241/1990.

13.2. Valutazione dell'ammissibilità e istruttoria della domanda

La fase di valutazione dell'ammissibilità della domanda si suddivide in un'istruttoria amministrativa e tecnica.

L'istruttoria amministrativa consiste nella verifica circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente punto 6 in capo ai richiedenti ed oggetto di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000. La mancanza di tali requisiti determina l'esclusione dalla procedura. L'esclusione dal procedimento è comunicata al richiedente ai sensi dell'articolo 10bis della legge 241/1990, al fine di consentire eventuali controdeduzioni. Dell'esclusione dal procedimento delle domande non ricevibili viene dato atto mediante provvedimento dirigenziale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 241/1990.

L'istruttoria tecnica è volta a verificare la correttezza della determinazione della fascia di aiuto richiesta dal richiedente, mediante il calcolo della differenza tra i costi sostenuti nei periodi di riferimento, la corretta intestazione delle bollette attestanti il consumo energetico e la correttezza degli altri requisiti di ammissibilità previsti.

Nel caso in cui il consumo energetico del periodo dal 1° novembre 2021 al 31 ottobre 2022 sia superiore al periodo dal 1° novembre 2020 al 31 ottobre 2021, l'aumento del costo è determinato moltiplicando il costo medio del Kwh del periodo 1° novembre 2021 al 31 ottobre 2022 per il quantitativo consumato nel periodo 1° novembre 2020 al 31 ottobre 2021.

L'istruttoria può essere sospesa per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre amministrazioni pubbliche o per l'integrazione della documentazione presentata in domanda di aiuto e ritenuta non esaustiva.

Qualora la disponibilità finanziaria assegnata al bando non sia sufficiente per finanziare tutte le domande ricevute, l'istruttoria si conclude con la determinazione dell'importo riparametrato proporzionalmente sulla base delle domande ricevute.

13.3. Concessione aiuto

Il provvedimento dirigenziale di concessione dell'aiuto deve essere pubblicato inderogabilmente entro il 31 marzo 2023.

14. Domanda di pagamento ed erogazione dell'aiuto

I beneficiari devono presentare la domanda di pagamento, a seguito della concessione dell'aiuto, **entro il 30 giugno 2023**. La mancata presentazione della domanda di pagamento entro tale termine determina la decadenza del sostegno.

La compilazione e la trasmissione delle domande sono effettuate su Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), tramite i medesimi utenti abilitati con le medesime modalità ed obblighi stabiliti per la domanda di sostegno di cui al precedente punto 12.2..

La domanda di pagamento generata automaticamente dal SIAN deve essere trasmessa alla struttura competente tramite pec all'indirizzo agricoltura@pec.regione.vda.it, entro 24 dalla sottoscrizione sulla piattaforma informatica.

14.1. Condizioni di ammissibilità della domanda di pagamento

Al fine di rendere ammissibile il pagamento dell'aiuto, devono essere rispettate da parte del richiedente le seguenti condizioni di ammissibilità:

- aver presentato la domanda di pagamento entro il termine di cui al precedente punto 14;
- essere iscritto al Registro imprese con ATECO attivo relativo attività agricola primaria o di manipolazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- essere titolare di un fascicolo aziendale SIAN validato, conformemente alle disposizioni stabilite da AGEA;
- essere regolare con i versamenti contributivi (DURC);
- non ricadere nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia), con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del medesimo d.lgs. (da allegare alla domanda secondo le modalità di cui agli allegati I e II);
- requisiti di cui al precedente punto 6, lettere f) e g);
- per le sole PMI, verifica positiva della cosiddetta Clausola Deggendorf (in caso il beneficiario risulti destinatario di un obbligo di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, l'erogazione del contributo sarà disposta al netto dell'importo oggetto di restituzione e che non è ancora stato recuperato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione).

15. Fasi procedurali

Nel dettaglio l'istruttoria delle domande di pagamento, pervenute entro il termine previsto dal bando, è composta dalle seguenti fasi:

- a) verifica d'ufficio dei requisiti, di cui al precedente punto 14.1, mediante la consultazione delle apposite banche dati,
- b) estrazione campione per il controllo in loco: è effettuata automaticamente, su richiesta del supervisore dell'istruttoria, dal portale SIAN e il controllo è svolto da ente terzo;
- c) revisione: è effettuata da ente terzo su tutte le domande presentate a pagamento.

Il procedimento regionale si conclude con la trasmissione ad AGEA, da parte dell'AdG, dell'elenco delle domande di pagamento liquidabili. Tale comunicazione deve avvenire entro 60 giorni dal termine stabilito al punto 14. La liquidazione dell'aiuto è effettuata da AGEA, a cui sono affidate le funzioni di Organismo pagatore degli aiuti previsti dal Programma di sviluppo rurale 2014/2022, ai sensi del decreto legislativo 165/1999.

16. Disposizioni generali in materia di controlli

Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell'attività di controllo svolta, dei risultati e delle misure adottate in caso di constatazione di irregolarità. Per tutte le tipologie di controlli in loco il beneficiario è invitato a firmare la relazione durante il controllo per attestare di avervi presenziato ed eventualmente ad apporvi le proprie osservazioni. Qualora sia utilizzata una relazione di controllo redatta con mezzi elettronici nel corso del controllo, l'autorità competente prevede la possibilità della firma elettronica da parte del beneficiario oppure la relazione di controllo è inviata senza indugio allo stesso per dargli la possibilità di firmarla e apporvi le proprie osservazioni. Qualora siano constatate inadempienze è consegnata al beneficiario una copia della relazione di controllo.

16.1. Controlli amministrativi

Conformemente all'art. 48 del Reg. 809/2014, tutte le domande di aiuto e di pagamento, nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti, sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano "tutti quegli elementi che è possibile ed appropriato verificare mediante questo tipo di controlli".

In particolare sarà verificata l'ammissibilità del richiedente sulla base delle dichiarazioni allegate alla domanda di aiuto, delle informazioni derivanti dal fascicolo aziendale oltre che da ogni altra base dati informativa ufficiale disponibile.

Il richiedente deve mettere a disposizione del responsabile dell'istruttoria tutta l'ulteriore documentazione tecnica, amministrativa e fiscale che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta istruttoria.

16.2. Visita in situ

Considerata la tipologia di aiuto, i controlli amministrativi non comprendono una visita aziendale, visita in situ.

16.3. Controlli in loco

Sono previsti e descritti negli art. 49 e ss. del Reg. (UE) 809/2014 ed effettuati da soggetti terzi rispetto ai soggetti coinvolti nei controlli amministrativi, prima del pagamento finale su un campione estratto con i criteri previsti dai regolamenti comunitari. I controlli in loco verificano, per quanto possibile, che l'operazione sia stata attuata in conformità alle norme applicabili e nel rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione dell'aiuto. Essi garantiscono che l'operazione possa beneficiare di un sostegno del FEASR e comportano una verifica dell'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi.

17. Decadenza ed esclusione dal contributo

Il beneficiario, nelle fasi istruttorie della domanda, può incorrere nell'esclusione totale del contributo o nella sua decadenza totale, qualora vi siano le violazioni di seguito declinate.

17.1. Casi di esclusione

Il beneficiario incorre nell'esclusione totale del contributo nei seguenti casi:

- presentazione della domanda di aiuto oltre il termine consentito dal bando;
- mancata presentazione nei termini stabiliti della eventuale documentazione richiesta ad integrazione;
- assenza anche di solo uno dei requisiti di ammissibilità.

17.2. Casi di decadenza

Il beneficiario incorre nella decadenza totale del contributo nei seguenti casi:

- sottoscrizione della domanda di pagamento oltre i termini previsti dal presente bando;
- assenza dei requisiti di ammissibilità della domanda di pagamento;
- ostruzione volontaria al regolare svolgimento dei controlli;
- indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore.

18. Rinuncia ed errori palesi

Una domanda di aiuto o di pagamento o un'altra dichiarazione può essere formalmente ritirata dal richiedente, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tale richiesta deve essere predisposta sul portale SIAN e comunicata tramite PEC alla struttura competente. Le rinunce non possono essere presentate se il beneficiario è stato informato di inadempienze riscontrate.

Le domande di aiuto o le domande di pagamento possono essere corrette e adeguate in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo dalle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma.

19. Clausola compromissoria

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente atto è devoluta al giudizio arbitrale o alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare.

20. Informativa sul trattamento dati personali

Con la sottoscrizione della domanda di aiuto il richiedente dichiara di aver preso visione dell'informativa sulla privacy e autorizza l'Amministrazione regionale al trattamento, per fini istituzionali, dei dati personali e dei dati sensibili forniti, in conformità con le disposizione del Reg. (UE) 2016/679.

21. Disposizioni finali

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni, si fa riferimento espresso alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore.

Allegato I – Soggetti di cui all’articolo 85 del D. Lgs. 159/2011

Solo per i beneficiari PMI che hanno diritto a un contributo forfettario pari a euro 30.000

Elenco dei soggetti sottoposti a verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del d.lgs. 159/2011	
Impresa individuale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Titolare dell’impresa 2. direttore tecnico (se previsto)
Associazioni	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legali rappresentanti 2. membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti)
Società di capitali o cooperative	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legale rappresentante 2. Amministratori (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) 3. direttore tecnico (se previsto) 4. membri del collegio sindacale 5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) 6. socio (in caso di società unipersonale) 7. membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del d.lgs. 231/2001
Società semplice e in nome collettivo	<ol style="list-style-type: none"> 1. tutti i soci 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti)
Società in accomandita semplice	<ol style="list-style-type: none"> 1. soci accomandatari 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti)
Società estere con sede secondaria in Italia	<ol style="list-style-type: none"> 1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti)
Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) rappresentanza o direzione dell’ impresa
Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti)
Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna	<ol style="list-style-type: none"> 1. legale rappresentante 2. componenti organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) 3. direttore tecnico (se previsto) 4. membri del collegio sindacale (se previsti) 5. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione
Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico	<ol style="list-style-type: none"> 1. legale rappresentante 2. eventuali componenti dell’ organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) 3. direttore tecnico (se previsto) 4. imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell’ organo di amministrazione)** 5. membri del collegio sindacale (se previsti)